

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CROLLALANZA, LA RUSSA, GRADARI, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, MARCHIO, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANO, PIROLO, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI e ROMUALDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1984

Norme quadro in materia di artigianato e modificazioni alla legge 25 luglio 1956, n. 860, concernente la disciplina delle imprese artigiane

ONOREVOLI SENATORI. — Nel corso della passata legislatura (per non parlare delle precedenti) i due rami del Parlamento furono a più riprese chiamati a prendere in esame proposte e disegni di legge per una riforma della disciplina giuridica delle imprese artigiane: progetti che, tuttavia, mai raggiunsero l'approvazione definitiva e la trasformazione in legge.

Forse, a ben guardare, quelle vicende non sono prive di significato. Non è infatti vano chiedersi se la mancata approvazione di quei progetti non fosse dovuta al fatto che essi erano sovente espressione delle vedute, spesso particolari, di determinati gruppi o centri di interessi; mentre ad essi mancava quella sensibilità generale, quello spirito di mediazione che solo avrebbe potuto assicurare al provvedimento un consenso sufficientemente vasto, nel rispetto dello spirito di libertà d'impresa e nell'interesse generale. È

pur vero che tale giudizio sicuramente non meritavano alcune delle proposte presentate, così come non lo meritava il testo finalmente approvato dal Senato, che non a caso aveva raccolto l'approvazione pressochè unanime in Assemblea.

Come noto, tuttavia, il consenso che sembrava ormai raggiunto fu rimesso all'ultimo momento in discussione, provocando la decadenza del progetto per lo scioglimento anticipato del Parlamento.

Ammaestrati dalle passate difficoltà, non pare allora irragionevole chiedersi se la questione non possa essere affrontata in termini parzialmente diversi. A tal fine possono essere utili le seguenti considerazioni:

a) la legge 25 luglio 1956, n. 860, attualmente vigente, è stata ed è tuttora a giudizio unanime una buona legge. Essa ha consentito, nella libertà, un grande sviluppo del settore artigiano; ha dato alla catego-

ria, tramite le commissioni provinciali e regionali, strumenti appropriati di autotutela e in certi casi di vero e proprio autogoverno, che hanno consentito snellezza ed efficienza di funzionamento;

b) la principale motivazione che spinse a proporre una riforma della legge del 1956 fu l'istituzione delle Regioni a statuto ordinario, che, ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, hanno competenza legislativa ed amministrativa in materia di artigianato. A ciò si possono aggiungere taluni minori nodi funzionali, che l'esperienza ha mostrato abbisognare di una soluzione, soprattutto in materia di rapporti tra albo delle imprese artigiane e registro delle ditte;

c) in tale situazione, le proposte che miravano alla totale sostituzione della legge del 1956, anziché emendarla esclusivamente nei punti in cui ciò fosse necessario, ripudiavano un testo legislativo a cui gli operatori erano da tempo abituati e nel quale oltre venticinque anni di applicazione avevano creato una preziosa giurisprudenza; in definitiva, rinunciavano ai vantaggi insostituibili dell'esperienza. Ma v'era di peggio: una riforma generale era da alcuni vista come un'occasione per creare filtri innaturali alla libertà d'iniziativa economica in campo artigiano, allo scopo inconfessato di favorire altri settori.

È proprio sulla base di queste considerazioni che con il presente disegno di legge si ritorna a quelle che avrebbero dovuto essere più limitate, ma più corrette, linee di riforma della legislazione sull'artigianato.

Con l'articolo 1 si dispone pertanto una normativa-quadro per la legislazione regionale, nei campi di specifica competenza: da un lato, l'assistenza e l'incentivazione del settore; dall'altro, la formazione professio-

nale artigiana, in stretta collaborazione, mediante convenzioni a tempo limitato e rinnovabili, con imprese artigiane dotate dei necessari requisiti. Il secondo comma, tuttavia, dispone cautele atte ad evitare il rischio che con tale prassi, in sé positiva, si possano determinare forme di scorrettezza nei rapporti concorrenziali fra imprese artigiane.

Con gli articoli 2, 3 e 4 si determina la nuova composizione delle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato, tenendo conto del fatto che esse debbono ora essere considerate organi-uffici delle Regioni: e ciò anche ai fini delle norme organizzative e dell'attribuzione delle spese di funzionamento.

Gli articoli 5 e 6 adattano alla nuova situazione istituzionale il Comitato centrale dell'artigianato, che muta la propria denominazione in quella di Consiglio nazionale dell'artigianato.

Con l'articolo 5 si mira a derimere, finalmente, l'antica questione dei rapporti tra albo delle imprese artigiane e registro delle ditte. Ciò, come è noto, ha sovente comportato — anche per una cattiva interpretazione delle norme attuali — una duplicità di iscrizione ed una duplicità di oneri imposti a carico degli artigiani. Ciò può essere superato — come fa appunto la presente proposta — concependo l'albo alla stregua di una vera e propria sezione speciale del registro delle ditte ed inibendo nel contempo ogni duplicità di oneri od impedimenti.

Con l'articolo 7, infine, si adegua l'articolo 7 della legge del 1956, allo scopo di consentire all'artigiano la vendita nei locali di produzione, o ad essi attigui, di beni di produzione propria, in esenzione dai vincoli imposti dalla legge sul commercio 11 giugno 1971, n. 426.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

In conformità all'articolo 117 della Costituzione e alla legge 25 luglio 1956, n. 860, le Regioni provvedono ad emanare norme legislative sull'artigianato nelle seguenti materie:

1) promozione delle attività artigiane in conformità agli indirizzi della programmazione nazionale e regionale, mediante incentivi alla ricerca applicata; assistenza tecnologica, amministrativa e commerciale; realizzazione di insediamenti artigiani; agevolazioni all'accesso al credito ed alla costituzione delle relative garanzie anche in forma associata; agevolazioni per la commercializzazione dei prodotti, con particolare riferimento all'esportazione;

2) sostegno della formazione professionale artigiana, mediante la stipulazione di convenzioni, a tempo limitato e rinnovabili, con imprese artigiane, per la esecuzione presso di esse di programmi di formazione degli apprendisti, in ragione delle attrezzature tecniche ed igieniche delle imprese stesse e dell'esperienza addestrativa dei titolari.

La legge regionale non può attribuire alle imprese convenzionate di cui al numero 2), ed ai soggetti che le esercitano, titoli o qualificazioni particolari.

Art. 2.

L'articolo 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è sostituito dal seguente:

« La commissione provinciale per l'artigianato, composta da un numero di membri determinato dalla Regione, non inferiore a 15, è costituita:

a) per due terzi da titolari o legali rappresentanti di imprese artigiane iscritte nell'albo di cui all'articolo 9, eletti con sistema proporzionale dagli stessi titolari o legali

rappresentanti d'impresе artigiane, sulla base di liste presentate dalle organizzazioni artigiane operanti nella provincia da almeno 3 anni;

b) per un terzo da membri nominati dalla Regione e designati: in maggioranza, dalle organizzazioni artigiane più rappresentative operanti nella provincia ed aderenti a strutture nazionali; per il resto, dalle più rappresentative organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti da imprese artigiane.

La commissione provinciale, nominata con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica cinque anni ed elegge il proprio presidente e vice presidente, scegliendoli tra i membri di cui alla precedente lettera a).

Le norme di organizzazione e funzionamento della commissione sono stabilite con legge regionale. Le spese di funzionamento sono a carico della Regione ».

L'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è abrogato.

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 14 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è sostituito dal seguente:

« La commissione regionale per l'artigianato è organo tecnico consultivo della Regione con funzioni di programmazione, coordinamento e promozione dell'artigianato regionale e con compiti di documentazione e di rilevazione statistica delle attività artigiane regionali ».

Il quarto ed il quinto comma dello stesso articolo 14 sono abrogati.

Art. 4.

L'articolo 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è sostituito dal seguente:

« La commissione regionale per l'artigianato è composta:

a) dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato;

b) da tre rappresentanti della Regione;

c) da quattro esperti in materia di artigianato, su designazione delle organizzazioni più rappresentative artigiane a struttura nazionale ed operanti nella Regione.

La commissione regionale, nominata con decreto del presidente della giunta regionale, elegge il proprio presidente e vice presidente, scegliendoli tra i membri di cui alla precedente lettera a).

Le norme di organizzazione e funzionamento della commissione sono stabilite con legge regionale. Le spese di funzionamento sono a carico della Regione ».

L'articolo 16 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è abrogato.

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio nazionale dell'artigianato è organo tecnico-consultivo e di coordinamento fra le amministrazioni pubbliche statali e regionali, con particolare riferimento agli indirizzi generali di programmazione economica e sociale, ai rapporti internazionali ed al commercio con l'estero, alla documentazione e rilevazione statistica delle attività artigiane ».

Art. 6.

L'articolo 18 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio nazionale dell'artigianato, che ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato, ed è composto:

1) dagli assessori regionali preposti all'artigianato;

2) dai presidenti delle commissioni regionali per l'artigianato;

3) da 8 rappresentanti designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale in ragione della loro rappresentatività;

4) da 4 rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, a carattere nazionale, dipendenti dalle imprese artigiane;

5) dal presidente del consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

6) dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ».

Le norme di organizzazione e di funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato e delle sue strutture operative graveranno sui capitoli 2031 e 2032 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'articolo 19 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è abrogato.

Art. 7.

L'articolo 9, primo comma, della legge 25 luglio 1956, n. 860, è sostituito dal seguente:

« Presso il registro delle ditte di cui agli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è istituita una sezione speciale denominata albo delle imprese artigiane, che viene tenuta con i medesimi criteri e secondo le medesime forme previste per il registro delle ditte, salvo quanto disposto dalla presente legge ».

Il sesto comma dello stesso articolo 9 è sostituito dal seguente:

« L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane costituisce a tutti gli effetti iscrizione al registro delle ditte, e non comporta per l'interessato altri adempimenti od oneri di qualsivoglia natura ».

Si considerano iscritti d'ufficio alla sezione speciale di cui al primo comma tutti i soggetti che siano iscritti all'albo delle imprese artigiane alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

L'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è sostituito dal seguente:

« Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 9 le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio e alla autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 ».